

Prot. int. n. 505/SV/18

Arch. Comune
19/07/2018

Pagina 1 di 1

Il Capo Area
Arch. Nicola Di Bertolomeo

2 copie /WG
PIGNOL
22/08/2018

Data: 19 luglio 2018, 11:23:21
Da: Giovanni Immordino <giovanniimmordino@pec.it>
A: pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it
Oggetto: AMODEO-COMUNE DI PALERMO Deduzioni in ordine alla nota prot. n. 845486 dell'1.6.2018 di avviso di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Allegati: Amodeo deduzioni.pdf (275.8 KB)
AMODEO ANGELA_PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO (5).pdf (594.7 KB)

Quale difensore della Signora Angela Amodeo trasmetto le deduzioni firmate digitalmente in ordine alla nota in oggetto che ad ogni buon conto allego.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni immordino

Allegato alla proposta di delibera

n. 20 del 29/07/2018

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

COMUNE DI PALERMO Area della Pianificazione del Territorio
24 LUG. 2018
ENTRATAN. <u>1013013</u>



Copia Conforme

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta

[Signature]

17 AGO 2018

ALLEGATO N° 25

STUDIO IMMORDINO

Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINATI IN CASSAZIONE

Via Libertà, 171
Tel. 091.34.88.88 - 091.34.88.11
Fax 091.34.88.11
studioimmordino@gmail.com
90143 - PALERMO

AL COMUNE DI PALERMO – AREA TECNICA DELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA – STAFF CAPO AREA –

U.O. 5

DEDUZIONI

della Sig.ra **AMODEO ANGELA**, nata a Misilmeri il 21.3.1956, cod.fisc. MDANGL56C61F246Q, residente in Alcamo (TP), Viale Europa n. 305, elettivamente domiciliata ai soli fini del presente atto in Palermo, Viale Libertà n. 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, MMR GNN 62A23 B429H giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811

IN ORDINE

alla nota prot. n. 845486 dell'1.6.2018 di avviso di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii..

a) Premessa.

Con sentenza n. 1876/2009 del 19.11.2009, il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III ha accolto “secondo quanto specificato in **motivazione**, il ricorso” proposto dall'istante e volto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi a seguito della notifica di atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora, con il quale la odierna deducente ha invitato l'Amministrazione a dotare il fondo di sua proprietà di apposita

disciplina pianificatoria, provvedendo ad integrare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali.

Per l'effetto, il TAR ha dichiarato *“l'illegittimità del silenzio impugnato, di cui in epigrafe, e (ha) ordina(to) al Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sulla istanza della ricorrente nella stessa epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore”*.

Ha inoltre nominato *“Per l'ipotesi di persistente inottemperanza del Comune alla scadenza del termine come sopra assegnato”* come *“Commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento Territorio e Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà, su richiesta dell'interessata, in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti nei successivi novanta (90) giorni, con spesa a carico dell'Amministrazione obbligata”*.

L'Amministrazione comunale ha, poi, **manifestato la volontà di dare esecuzione alla suddetta sentenza (cfr. nota prot.n. 183860 del 5.3.2010).**

Nonostante le diverse interlocuzioni succedutesi nel tempo, codesta Amministrazione non ha ancora concluso il procedimento, essendosi limitata al pagamento delle spese di giudizio, costringendo la ricorrente a proporre un giudizio di ottemperanza, per ottenere che sia data compiuta esecuzione alla suindicata sentenza del T.A.R..

Inopinatamente, con la comunicazione di avvio del procedimento cui si controdeduce si rappresenta l'intendimento dell'Amministrazione di riapportare il vincolo preordinato all'esproprio.

b) In ordine alla reiterazione del vincolo espropriativo.

Appare evidente la violazione della sentenza sopra menzionata dalla quale discende che:

I) la nuova disciplina urbanistica sia –in ossequio ai principi di legge, seppur nel rispetto della discrezionalità amministrativa del pianificatore- coerente con natura, caratteristiche, ed ubicazione del fondo;

II) che certamente essa non potesse risolversi nella conferma del vincolo espropriativo decaduto perché ne sono venuti a mancare i presupposti;

III) e ciò, sia in considerazione del fatto che il vincolo espropriativo su detto terreno, destinato a parcheggio pubblico, fosse decaduto essendo trascorsi cinque anni dall'approvazione del p.r.g. senza che sia stato adottato alcun provvedimento che comporti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che per l'effetto conformativo/preclusivo discendente dalla pronuncia sul silenzio prima richiamata.

Di contro, l'adozione della variante urbanistica tesa alla reiterazione del vincolo espropriativo:

I) attribuisce/conferma una destinazione incompatibile con lo stato dei luoghi;

II) viola direttamente e frontalmente il giudicato contenuto nella sentenza “madre” del Tar regiudicata;

III) contrasta con la stessa manifestazione di volontà di codesta Amministrazione di dare esecuzione alla suddetta sentenza (cfr. nota prot.n. 183860 del 5.3.2010).

IV) risulta del tutto immotivata, illogica, inattuale, irrealizzabile, non giustificata da alcun interesse pubblico e distonica rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza regiudicata sul silenzio e con il consolidato principio in materia di pianificazione urbanistica per cui la destinazione da imprimere all'area (ascrivibile alla discrezionalità dell'Ente) deve comunque essere coerente con la natura e le caratteristiche intrinseche della medesima.

D'altronde, com'è noto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha anche di recente condannato l'Italia alla luce della portata generale dell'obbligo d'indennizzo per le incisioni (economicamente rilevanti) del diritto di proprietà, ritenendo tutelata dall'art. 1 del Protocollo n.1 della CEDU (“Protezione della proprietà”) la certezza giuridica sui propri beni, pregiudicata dall'indefinito protrarsi di vincoli che formalmente preludono a un'espropriazione, che però non arriva, o da una destinazione urbanistica, che resta invece sulla carta (casi *Scordino (n. 2)*, 2004: *Corte europea diritti uomo*, 15 Luglio 2004, n. 36815 in *Riv. giur. edilizia* 2005, 3, 689; *Elia s.r.l.*, 2001; sentenza *Sporrong e Lönnroth c. Svezia* 23 settembre 1982).

Di recente, poi, con sent. n.7977/03/2009, la Corte ha sottolineato che il perdurante divieto di costruire viola l'art. 1 del Protocollo n.1 della CEDU in quanto l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e la mancanza di indennizzo comportano un carico speciale ed esorbitante che rompe il giusto equilibrio che deve regnare tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.

Conclusivamente, la reiterazione del vincolo espropriativo ha carattere vessatorio ed è assolutamente ingiustificata.

Tutto quanto sopra premesso, la deducente

CHIEDE

che codesta Amministrazione provveda ad archiviare il procedimento avviato con la nota cui si controdeduce, dando invece completa ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in premessa.

Palermo, 19 luglio 2018

- Angela Amodeo -



-Avv. Giovanni Immordino -

IMMORDINO GIOVANNI

Firmato digitalmente da IMMORDINO
GIOVANNI

Data: 2018.07.19 10:17:40 +02'00'